

ALLEGATO A

Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna e _____, per lo svolgimento di controlli sul rispetto del vincolo di condizionalità (atto AGREA n. _____/2012)

L'anno duemila_____ (20____), il giorno _____ (_____) del mese di _____ nella sede dell'*Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna*, Codice Fiscale 91215060376, (di seguito denominata AGREA) in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, sono presenti i Signori:

Nicodemo Spatari, nato a Reggio di Calabria (RC) in data 12/04/1949, Direttore di AGREA, domiciliato per l'incarico presso la sede di AGREA, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21;

Giuseppe Todeschini nato a Bologna (BO) in data 05/01/1962, Direttore dell'Area Economia della Provincia di Modena (Codice Fiscale 01375710363), di seguito denominata per brevità Ente, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente in Modena (MO), Via Scaglia Est, 15, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 21 del 23 luglio 2001 ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto ha da ultimo riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 3, comma 2, della suddetta legge regionale prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari, siano regolati da apposita convenzione, il cui schema-tipo deve essere approvato dalla Giunta Regionale;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 2700 in data 3 dicembre 2001 ha approvato lo schema-tipo della convenzione appena citata ed AGREA, con appositi provvedimenti ha delegato alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Comunità Montane, lo svolgimento di funzioni in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea ed ha conseguentemente sottoscritto con tali Pubbliche Amministrazioni convenzioni secondo lo schema-tipo approvato con la deliberazione sopra citata, conferendo a tali Enti le attività inerenti funzioni di autorizzazione quali specificate nei diagrammi di flusso procedurale parte integrante della convenzione;
- in particolare AGREA ha delegato funzioni in materia di controlli in loco sul rispetto del vincolo di condizionalità (di seguito denominati controlli condizionalità);

- sul territorio della Regione Emilia-Romagna nel corso dell'anno 2012 l'estrazione del campione di controlli *condizionalità* ha determinato una forte concentrazione dell'attività di controllo in quattro ambiti territoriali provinciali e, per fare fronte a tale situazione, con determinazione del Direttore di AGREA n. 1160 in data 18 Dicembre 2012 sono state adottate specifiche modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli di cui sopra ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;

AGREA, rappresentata dal Direttore Nicodemo Spatari il quale interviene nel presente atto nell'anzidetta sua veste e qualità e la PROVINCIA DI MODENA rappresentata dal Direttore dell'Area Economia Dott. Giuseppe Todeschini il quale interviene nel presente atto nell'anzidetta sua veste e qualità convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E RINVIO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione si rimanda alla *convenzione vigente*, ai manuali, alle procedure operative ed agli atti di AGREA, nonché alla normativa di carattere generale e di settore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente convenzione si intende per:
 - a) "Ente": la Provincia che ha stipulato la presente convenzione;
 - b) "Ente titolare": l'Ente a cui AGREA assegna il controllo;
 - c) "Ente capofila": l'Ente titolare che, in ragione del rilevante numero di controlli di cui è assegnatario, viene autorizzato da AGREA ad avvalersi di altri Enti per l'esecuzione dei controlli;
 - d) "Ente controllore": l'Ente che esegue il controllo;

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i rapporti tra AGREA e l'Ente per l'esecuzione, da parte di quest'ultimo, dei *controlli condizionalità* anno 2012 secondo le modalità organizzative delineate nella determinazione del Direttore di AGREA n. 1160 del 18/12/2012 richiamata nelle premesse ed attuate con il Programma Operativo dei Controlli di cui all'art. 4;
2. La titolarità dei procedimenti amministrativi conseguenti all'avvenuto controllo rimane in capo alle Amministrazioni rispettivamente competenti per materia e per territorio.

ART. 4 - PROGRAMMA OPERATIVO DEI CONTROLLI

1. Per i controlli oggetto della presente convenzione il Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, con apposito provvedimento, adotta il Programma Operativo dei Controlli (di seguito POC).
2. Il POC contiene:
 - a) I riepilogo generale dei controlli di cui al comma 1 dell'art. 3;
 - b) in separati allegati l'assegnazione dettagliata, secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, delle Aziende da controllare agli Enti titolari;
 - c) l'individuazione dell'Ente o degli Enti capofila;
 - d) eventuali direttive riguardanti l'organizzazione, la distribuzione e lo svolgimento dei controlli e, più in generale, l'attuazione della presente convenzione.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli oggetto della presente convenzione vengono assegnati all'Ente sulla base dell'ambito territoriale provinciale in cui ricade il centro aziendale principale dell'Azienda oggetto del controllo.
2. Ove non sia possibile applicare quanto previsto al comma 1, oppure nel caso sussistano evidenti ragioni di necessità od opportunità, l'Ente titolare è individuato da AGREA.
3. L'Ente capofila organizza autonomamente sul territorio l'espletamento dei controlli. Previo accordo e di concerto con gli Enti interessati, può demandare a questi ultimi lo svolgimento, anche congiuntamente al proprio personale, di parte dei controlli di cui è titolare.
4. Ove venga data attuazione a quanto previsto ai commi 2 e 3, la competenza territoriale all'accertamento in campo è estesa al personale da destinare ai controlli.

ART. 6 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI CONTROLLI

1. Il controllo si considera concluso con la trasmissione ad AGREA della relazione di controllo.
2. Ogni Ente capofila, conclusi tutti i controlli, invia ad AGREA un dettagliato riepilogo sullo svolgimento dei controlli assegnati. Tale riepilogo reca in particolare, in separati elenchi, i controlli svolti in proprio, controlli demandati interamente ad altro Ente, i controlli svolti congiuntamente con un altro Ente.
3. Al fine del pagamento del rimborso spese di cui all'art. 8 l'Ente controllore, conclusi tutti i controlli, ne invia ad AGREA un dettagliato riepilogo.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI

1. L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e con le modalità definite al punto 2) della determinazione del Direttore di AGREA n. 19145/2005, è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui AGREA è Titolare, di seguito specificati:
 - controlli *in loco* sul rispetto *del vincolo di condizionalità* secondo le modalità organizzative delineate nella determinazione del Direttore di AGREA n. 1160 del 18/12/2012;e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito dello stesso incarico per iscritto.
2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, e sono di seguito riportati:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del Decreto medesimo;
 - b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, ed ove non avesse già provveduto il Titolare, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
 - d) trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, per consentire di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
 - e) fornire al Titolare la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; le istruzioni devono anche contenere l'espresso richiamo e la messa a disposizione agli incaricati del "Disciplinare Tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna", recepito da AGREA con determinazione n. 278/;
 - g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, di effettuare, con un preavviso di almeno 15 giorni, verifiche in loco tramite il Responsabile della Sicurezza Informatica ovvero tramite personale appositamente designato;
 - h) inviare ad AGREA specifici report a cadenza semestrale e/o a richiesta recanti:
 - data ed estremi di adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
 - data ed estremi di adozione dell'atto di individuazione degli incaricati per i trattamenti oggetto del presente incarico;

- testo dell'informativa eventualmente predisposta e specificazione delle modalità con cui è stata portata a conoscenza degli interessati.

ART. 8 - NORMA FINANZIARIA

1. Per i controlli di cui al comma 1 dell'art. 3 AGREA corrisponderà all'Ente controllore un rimborso spese forfettariamente determinato di Euro 120,00 per ciascun controllo concluso.
2. Ove il controllo sia svolto congiuntamente dall'Ente Capofila e da un altro Ente, AGREA corrisponderà ad ognuno dei due Enti controllori un rimborso spese forfettariamente determinato di Euro 60,00 per ciascun controllo concluso.

ART. 9 - CONTROVERSIE

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dall'Ente, uno designato da AGREA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra l'Ente ed AGREA.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino all'invio del riepilogo dei controlli conclusi di cui al comma 3 dell'art. 6.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

1. Le spese relative all'applicazione dell'imposta di bollo alla stipula della presente convenzione sono a carico di AGREA.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

p. l'Ente

Il Direttore Area Economia

Giuseppe Todeschini

p. AGREA

il Direttore

Nicodemo Spatari
